

# ***PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020***

Ammissibilità delle spese

24/02/2017

# INDICE

## 1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

1.1 Criteri generali di ammissibilità

1.2 Spese ammissibili

1.3 Spese non ammissibili

1.4 Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1.5 Regimi di aiuto

## 2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO NAZIONALE

2.1 Condizioni generali di ammissibilità delle spese

2.2 Tipologie di spese ammissibili

2.3 Spese non ammissibili

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Criteri generali di ammissibilità

L'Autorità di Gestione è chiamata ad assicurare che le spese sostenute a valere sul PON "Infrastrutture e Reti" FESR 2014-2020 rispondano a principi di:

- **effettività e pertinenza:** la spesa è concretamente sostenuta e connessa all'operazione cofinanziata
- **legittimità:** la spesa sostenuta è conforme alla normativa comunitaria e nazionale
- **localizzazione dell'opera cofinanziata:** la spesa sostenuta deve essere relativa ad una operazione localizzata nel territorio interessato dal Programma
- **prova documentale:** la spesa sostenuta deve essere comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente
- **temporalità:** le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023 e non possono essere selezionate le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'AdG, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Criteri generali di ammissibilità

**Ai sensi dell'art. 65 del Reg. 1303/2013, le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette** non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario

Tale disposizione non trova applicazione per le seguenti tipologie di operazioni:

- assistenza tecnica
- strumenti finanziari
- assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale
- premi
- operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato
- operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette
- operazioni attuate nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette
- operazioni per le quali gli importi o i tassi di sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR
- operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000 euro

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Criteri generali di ammissibilità

### **Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile (Reg. 1303/2013, art. 67)**

Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti
- b) tabelle standard di costi unitari
- c) somme forfettarie non superiori a 100.000 euro di contributo pubblico finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite

### **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale (Reg. 1303/2013, art. 68)**

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti e a costi per il personale, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili
- b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili e politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Criteri generali di ammissibilità

### **Principio di stabilità delle operazioni (Reg. 1303/2013, art. 71)**

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Tale termine viene posticipato a dieci anni, laddove l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Inoltre, il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dall'AdG nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Spese ammissibili

**I contributi in natura ex art. 69 del Reg. 1303/2013** sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili purchè:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non superi il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non superi i costi generalmente accettati sul mercato
- c) il valore e la fornitura dei contributi possano essere valutati e verificati in modo indipendente
- d) nel caso di terreni o immobili, possa essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione sia stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente

**Le spese di ammortamento ex art. 69 del Reg. 1303/2013** si possono considerare ammissibili se:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'art. 67, par. 1, primo comma, lett. a)
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Spese ammissibili

**Ai sensi delle specifiche disposizioni dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR, rientrano tra le attività finanziabili:**

- a) gli investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI
- b) gli investimenti produttivi che concorrono alla realizzazione delle priorità d'investimento relative al rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione ed il sostegno della transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, e, laddove tali investimenti comportano una cooperazione tra grandi imprese e PMI, il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime
- c) gli investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC
- d) gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative; investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Spese non ammissibili

**Le spese non ammissibili al sostegno dei Fondi ai sensi dell'art. 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono:**

- gli interessi passivi (a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia)
- l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA

**Con specifico riguardo al FESR, quest'ultimo, come stabilito dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sostiene:**

- la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari
- gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE
- la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco
- le imprese in difficoltà
- gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Operazioni che generano entrate nette (1/2)

Ulteriore specifica meritano le **operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento ai sensi dell'art. 61 del Reg. 1303/2013** per cui La spesa ammissibile cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento

**Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi**, scelto dall'AdG per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati
- b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata

Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Operazioni che generano entrate nette (2/2)

Le disposizioni in materia di operazioni che generano entrate nette non trovano applicazione, oltre che per i progetti disciplinati dalla normativa in materia di Aiuti di Stato, anche nei seguenti casi:

- operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE
- operazioni il cui costo ammissibile totale non supera 1 000 000 EUR
- assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi
- assistenza tecnica
- sostegno da o a strumenti finanziari
- operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari
- operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune
- operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ STABILITI A LIVELLO UE

## Regimi di aiuto

Nel caso in cui le **operazioni si configurano come aiuti di Stato**, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell'UE, andrà rispettata la relativa regolamentazione in attuazione del principio di conformità alla normativa UE e nazionale applicabile di cui all'art. 6 del Reg. 1303/2013

Ai sensi dell'**art. 132 del Regolamento 1303/2013**, possono essere certificate:

- spese effettivamente sostenute dai Beneficiari (gli organismi che ricevano l'aiuto), se il contributo pubblico corrispondente è stato versato al Beneficiario stesso dall'Organismo che concede l'aiuto  
*oppure*
- anticipi versati al Beneficiario dall'Organismo che concede l'aiuto di Stato, qualora siano soddisfatte tre condizioni cumulative, ovvero se tali anticipi:
  - a) siano soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro
  - b) non siano superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione
  - c) siano coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Condizioni generali di ammissibilità delle spese

A livello nazionale, ai sensi dell'art. 65, paragrafo 1, del Regolamento 1303/2013, la normativa nazionale sulla spesa ammissibile approvata con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)

In via generale, oltre ai casi di ammortamento, contributi in natura e spese generali, sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spese:

- Premi
- Oneri e spese legali
- Spese per contabilità e audit
- Spese connesse al credito d'imposta e all'esonero contributivo
- Acquisto di materiale usato, di terreni e di edifici
- IVA ed altri oneri fiscali connessi all'operazione e non recuperabili dal beneficiario
- Leasing
- Assistenza tecnica

Le slides seguenti, nelle more della definizione delle specifiche regole di ammissibilità della spesa a valere sul PON «Infrastrutture e Reti» FESR 2014-2020, restituiscono un quadro di sintesi delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili in forza della normativa nazionale

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (1/9)

Categoria di spesa	Disposizione
Contributi in natura	<p>I contributi in natura sono ammissibili se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il sostegno pubblico all'operazione non supera il totale delle spese ammissibili, al netto del valore dei contributi in natura, al termine dell'operazione</li><li>b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato di riferimento</li><li>c) il valore e la fornitura dei contributi sono valutati e verificati in modo indipendente</li><li>d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a un euro</li><li>e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente</li></ul>
Ammortamento	<p>La spesa è ammissibile alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione</li><li>b) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche</li></ul>

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (2/9)

Categoria di spesa	Disposizione
Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>• I premi sono definiti come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso (art. 2, lett. j), del Reg. 966/2012). Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinati dal Reg. finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 e dal relativo Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.</li><li>• La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili<sup>4</sup></li></ul>
Spese legali e spese per contabilità e audit	<p>Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'AdG4</p>
Spese legate all'apertura di conti bancari e per le garanzie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili</li><li>• Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione</li></ul>

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (3/9)

Categoria di spesa	Disposizione
Spese connesse al credito d'imposta e all'esonero contributivo	<p>La spesa è ammissibile alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) è prevista e disciplinata da specifiche norme nazionali</li><li>b) è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo</li><li>c) la concessione avviene nel rispetto della normativa europea in materia di AdS</li><li>d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del PO, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'UE degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari</li></ul>
IVA	<p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento</p>
Oneri fiscali	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione</li><li>• Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi SIE costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario</li></ul>

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (4/9)

Categoria di spesa	Disposizione
Materiale usato	<p>La spesa è ammissibile alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario</li><li>b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo</li><li>c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti</li></ul>
Acquisto di terreni	<p>L'acquisto di terreni rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione</li><li>b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale (per cui il limite è fissato al 10%) nonché nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente (per cui il limite è fissato al 15%)</li><li>c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno</li></ul>

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (5/9)

Categoria di spesa	Disposizione
Acquisto edifici	<p>La spesa è ammissibile alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario</li><li>b) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario</li><li>c) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'AdG</li><li>d) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione</li></ul>
Locazione finanziaria (leasing)	<p>Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <u>nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente</u><ul style="list-style-type: none"><li>○ il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria</li><li>○ i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto</li></ul></li></ul>

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (6/9)

### Categoria di spesa

### Locazione finanziaria

### Disposizione

- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione
- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi
- l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale
- il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (7/9)

### Categoria di spesa

### Locazione finanziaria

### Disposizione

- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile
  - nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi
  - l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente punto è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (8/9)

### Categoria di spesa

Locazione finanziaria

### Disposizione

- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Tipologie di spese ammissibili (9/9)

### Categoria di spesa

### Assistenza tecnica

### Disposizione

Sono ammissibili le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e le azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi

Sono inoltre ammissibili:

- le spese relative alla risoluzione dei reclami limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi
- le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività di assistenza tecnica
- le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati

# CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

## Spese non ammissibili

**Non sono  
ammissibili**

Costi corrispondenti agli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di abbuono di commissione di garanzia

Le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun fondo

I costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi (ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse)

I deprezzamenti e le passività

I costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora

Le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari

Doppio aiuto (spese relative ad un bene che ha già fruito di una misura di sostegno finanziario a valere su risorse pubbliche)

Entrate nette (per le operazioni che generano entrate nette)